

*Studio Associato di Dottori Commercialisti  
Revisori Legali*

Dott. Mario Volpi  
Dott. Mauro Bottega  
Dott. Alessandro Michetti  
Dott. Giorgio Gozzoli

Dott. Guido Fontana  
Dott. Linda Gazzillo  
Dott. Piero Albani  
Dott. Giovanni Cottini  
Dott. Alessandro Bianchi  
Dott. Marco Corali

Bergamo, 11 gennaio 2022

AI SIGNORI CLIENTI

LORO SEDI

**CIRCOLARE DI AGGIORNAMENTO N. 1/2022**

**I. MODIFICA DEL TASSO LEGALE DI INTERESSE**

Per effetto del D.M. del 13.12.2021, pubblicato sulla G.U. n. 297 del 15.12.2021, a decorrere dal 1° gennaio 2022 la misura del tasso legale di interesse è aumentata dallo 0,01% all'1,25%. Si ricorda che la suddetta variazione comporta, tra l'altro:

- la variazione del calcolo degli interessi dovuti a partire dall'1.1.2022 in sede di ravvedimento operoso per la regolarizzazione dei tardivi versamenti di imposte;
- la rideterminazione dei moltiplicatori e dei coefficienti per calcolare il valore delle rendite e dell'usufrutto ai fini delle disposizioni in materia di imposte di registro e sulle successioni e donazioni. I nuovi valori si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni aperte e alle donazioni fatte a partire dal 1° gennaio 2022.

La seguente tabella riassume l'evoluzione degli interessi legali nel tempo:

<b>Dal</b>	<b>Al</b>	<b>Tasso legale di interesse</b>
21.04.1942	15.12.1990	5%
16.12.1990	31.12.1996	10%
01.01.1997	31.12.1998	5%
01.01.1999	31.12.2000	2,5%
01.01.2001	31.12.2001	3,5%
01.01.2002	31.12.2003	3,0%
01.01.2004	31.12.2007	2,5%
01.01.2008	31.12.2009	3%

STUDIO VOLPI – BOTTEGA – MICHETTI

24121 Bergamo – Via Monte Sabotino n. 2 - Tel. 035.224352 - Fax 035.224824 – C.F. e P.IVA 00641280169  
e-mail: info@studiovbm.it - R.C. Professionale Allianz AGCS n. 30339119 e Lloyd's n. F2100016178-LB

01.01.2010	31.12.2010	1%
01.01.2011	31.12.2011	1,5%
01.01.2012	31.12.2013	2,5%
01.01.2014	31.12.2014	1%
01.01.2015	31.12.2015	0,5%
01.01.2016	31.12.2016	0,2%
01.01.2017	31.12.2017	0,1%
01.01.2018	31.12.2018	0,3%
01.01.2019	31.12.2019	0,8%
01.01.2020	31.12.2020	0,05%
01.01.2021	31.12.2021	0,01%
01.01.2022		1,25%

## **2. PAGAMENTI IN CONTANTI**

Dal 1° gennaio 2022 è operativo il nuovo limite di 999,99 euro (soglia di 1.000 euro) per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante *ex art.* 49, comma 1 del D.Lgs. n. 231/2007.

Il limite in questione, quale che ne sia la causa o il titolo, vale anche quando il trasferimento sia effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiano artificiosamente frazionati.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. v) del D.Lgs. n. 231/2007, per operazione frazionata si intende un'operazione unitaria sotto il profilo economico, di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal D.Lgs. n. 231/2007, posta in essere attraverso più operazioni, singolarmente inferiori ai predetti limiti, effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni, ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale.

Al nuovo limite si è pervenuti progressivamente al fine di allineare la disciplina relativa all'utilizzo del contante a quella prevista per gli assegni bancari, postali e circolari, che possono essere emessi o richiesti per importi pari o superiori a 1.000 euro solo indicando il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49 commi 5, 7 e 8 del D.Lgs. n. 231/2007).

La riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante è esclusa per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta (attività svolta dai cambiavalute iscritti nell'apposito registro). A decorrere dal 1° gennaio 2022, infatti, per tale attività è stata ripristinata la soglia di 3.000 euro.

Dal punto di vista sanzionatorio, poi, si ricorda che, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007, fatta salva l'efficacia degli atti, alle violazioni della disciplina in questione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 a 50.000 euro.

Per esigenze di coerenza sistematica, peraltro, si è previsto che, per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale sia pari a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, invece, il predetto minimo edittale è ulteriormente abbassato a 1.000 euro.

Per le violazioni che riguardano importi superiori a 250.000 euro, invece, la sanzione è quintuplicata nel minimo e nel massimo edittali.

I limiti all'utilizzo del denaro contante presentano ricadute anche per i professionisti, che sono obbligati a comunicare alle competenti Ragionerie territoriali dello Stato le infrazioni alle violazioni dei limiti di utilizzo del denaro contante delle quali acquisiscano notizia nello svolgimento della propria attività *ex art. 51, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007.*

Appare anche opportuno ricordare che le operazioni di prelievo e/o di versamento di contante superiori ai limiti non concretizzano automaticamente alcuna violazione, trattandosi di operatività non configurabile come trasferimento tra soggetti diversi.

Peraltro, l'art. 35, comma 1, terzo periodo, del D.Lgs. n. 231/2007 stabilisce che il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all'art. 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto ai fini di una eventuale segnalazione alla UIF.

Si tenga presente, infine, che i turisti stranieri possono effettuare acquisti in contanti entro il limite di 15.000 euro. I commi da 1 a 2-bis dell'art. 3 del D.L. n. 16/2012 convertito, infatti, prevedono una deroga al divieto di trasferimento di denaro contante per importi pari o superiori al limite generale e fino all'importo di 15.000 euro, per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo, effettuati da persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana presso i commercianti al minuto, i soggetti equiparati (di cui all'art. 22 del DPR n. 633/72) e le agenzie di viaggio e turismo (di cui all'art. 74-ter del DPR n. 633/72). La deroga in questione si applica anche ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea (Ue) o allo Spazio economico europeo (See).

<b>Variazioni dei limiti relativi al trasferimento del contante</b>	
<b>Ambito temporale di riferimento</b>	<b>Soglia</b>
Dal 9 maggio 1991 al 26 dicembre 2002	20.000.000 lire
Dal 26 dicembre 2002 al 29 aprile 2008	12.500 euro
Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008	5.000 euro
Dal 25 giugno 2008 al 30 maggio 2010	12.500 euro
Dal 31 maggio 2010 al 12 agosto 2011	5.000 euro
Dal 13 agosto 2011 al 5 dicembre 2011	2.500 euro
Dal 6 dicembre 2011 al 31 dicembre 2015	1.000 euro
Dal 1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020	3.000 euro
Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021	2.000 euro
Dal 1° gennaio 2022	1.000 euro

### **3. NOVITA' IN MATERIA DI "ESTEROMETRO" E "INTRASTAT"**

Con il nuovo anno, i soggetti passivi IVA sono chiamati a verificare gli adempimenti da porre in essere e le corrispondenti procedure da implementare a livello aziendale o professionale.

Si evidenzia, in primis, che sono state confermate, per il primo semestre del 2022, le vigenti modalità di presentazione del c.d. "esterometro", vale a dire l'invio massivo dei dati entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine di ciascun trimestre (ferma la possibilità di emettere fattura elettronica su base facoltativa). Lo ha previsto l'art. 5, comma 14-ter, del D.L. n. 146/2021, rinviando alle operazioni effettuate dal 1° luglio 2022 l'obbligo di trasmettere i dati via SdI, nel formato della fattura elettronica (cfr. circolare di Studio n. 28/2021, § 5). Inoltre, dal secondo semestre 2022, muteranno i termini dell'adempimento, essendovi l'obbligo di invio dei dati nei termini di emissione delle fatture o dei corrispettivi (per le operazioni attive) ovvero entro il quindicesimo giorno del mese successivo al ricevimento del documento o al momento di effettuazione (per le operazioni passive).

Per quanto riguarda invece i modelli INTRASTAT, alla luce della determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei monopoli (di concerto con il direttore dell'Agenzia delle Entrate e d'intesa con l'ISTAT) datata 23 dicembre 2021:

- è abolito l'obbligo di presentazione del modello INTRA acquisti (INTRA 2-bis e INTRA 2-quater) su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni (INTRA 2-bis) non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti (INTRA 2-quater) sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- negli elenchi relativi alle cessioni (INTRA 1-bis) è, invece, introdotto il dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici.

Un'ulteriore novità per la presentazione dei modelli dipende, invece, dall'applicazione del D.Lgs. n. 192/2021 in tema di "call-off stock". È introdotta, infatti, la nuova sezione 5 del modello INTRA-1 per rilevare i dati relativi all'identità ed al numero di identificazione IVA dei soggetti destinatari di beni inviati sulla base di un accordo di "call-off stock".

Le nuove modalità di presentazione si applicano agli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari aventi periodi di riferimento decorrenti dal 1° gennaio 2022. Ne consegue che sono confermate le precedenti modalità di presentazione per i modelli relativi al mese di dicembre 2021 (ovvero all'ultimo trimestre 2021), in scadenza il 25 gennaio 2022.

Sempre in tema di modelli INTRASTAT, si rammenta che sono stati aboliti, con effetto per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° ottobre 2021, gli obblighi di compilazione per le cessioni di beni verso San Marino (INTRA 1-bis e INTRA 1-ter), anche nel caso in cui il fornitore nazionale emetta fattura in formato cartaceo.

L'obbligo di fatturazione elettronica, per le operazioni con controparti sammarinesi, decorre invece dal 1° luglio 2022 (DM 21 giugno 2021).

#### **4. COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA RELATIVO ALL'ANNO 2021**

In vista dei prossimi utilizzi in compensazione del credito Iva relativo all'anno 2021 emergente dalla dichiarazione Iva annuale, si ricordano le restrittive regole introdotte già dal 2009 con il D.L. n. 78/2009, successivamente modificate con il D.L. n. 50/2017.

In pratica, per effetto di tali regole, gli utilizzi del credito Iva emergente dalla dichiarazione annuale per importi superiori ad € 5.000, possono essere eseguiti solo a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva da cui il credito emerge. Sulla dichiarazione Iva deve inoltre essere apposto il visto di conformità.

Per le c.d. “*start up innovative*”, iscritte nella sezione speciale del Registro Imprese, è previsto in relazione alla compensazione dei crediti Iva, in luogo dell'ordinario limite di 5.000 euro, uno speciale e più favorevole limite di 50.000 euro.

Si ricorda che tali vincoli interessano solo le compensazioni “orizzontali” (quelle effettuate con altri tributi diversi dall'Iva ovvero con i contributi) mentre non interessano mai le compensazioni verticali, cioè quelle “Iva con Iva”, anche se superano la predetta soglia dei 5.000 euro.

#### ***Compensazione del credito Iva per importi non superiori a 5.000 euro***

Chi intende utilizzare in compensazione per l'anno 2022 il credito Iva 2021 per importi non superiori ad € 5.000, può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2022;
- senza alcuna preventiva presentazione della dichiarazione annuale Iva;
- utilizzando **unicamente** per il versamento il canale telematico di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato). E' pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).

Tali compensazioni per importi non superiori ad € 5.000 sono possibili indipendentemente dall'ammontare del credito complessivo risultante dalla dichiarazione annuale: in pratica i “primi” 5.000 euro del credito Iva annuale possono essere compensati anche orizzontalmente senza alcun tipo di vincolo.

In materia di compensazioni tra debiti e crediti Iva, come chiarito dalla C.M. n. 29/E/2010:

- non ricadono nel monitoraggio (e sono quindi liberamente disponibili) gli utilizzi in compensazione del credito Iva (precedentemente escluso dalle liquidazioni Iva periodiche) per pagare debiti d'imposta IVA che sorgono successivamente (es: credito Iva annuale 2021 utilizzato per pagare il debito Iva di gennaio 2022);
- devono essere conteggiate nel limite, invece, le compensazioni che riguardano il pagamento di un debito Iva sorto precedentemente (es: debito Iva ottobre 2021 pagato avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso, utilizzando in compensazione il credito Iva annuale 2021).

#### ***Compensazione del credito Iva per importi superiori a 5.000 euro***

Chi intende compensare il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro, invece, per la parte che eccede tale

limite, dovrà prima presentare la dichiarazione annuale Iva. Sarà inoltre necessario che sulla dichiarazione venga apposto il visto di conformità che certifichi la “qualità” del credito.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, il contribuente non dovrà più attendere, come previsto in precedenza, il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, ma potrà effettuare la compensazione del credito Iva annuale per importi superiori a 5.000 euro annui, già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge.

Si ricorda che la dichiarazione IVA/2022 relativa all’anno di imposta 2021 potrà essere presentata a partire dall’1.2.2022 e comunque entro il 2.5.2022.

Pertanto risulta impossibile presentare prima del 10 febbraio 2022 un modello F24 con utilizzo in compensazione del credito Iva 2021 per importi superiori ad € 5.000.

Anche in tal caso, i modelli F24 contenenti utilizzi in compensazione del credito Iva annuale per importi superiori ad € 5.000 potranno essere trasmessi **unicamente** tramite i canali di Entratel o Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato); è pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking). I modelli F24 presentati senza osservare tali regole (prima delle tempistiche o con canali difformi da quelli previsti) verranno scartati dalla procedura.

#### ***Residuo credito Iva relativo all’anno 2020***

Infine, si ricorda che:

- il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2020, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale ed utilizzato nel 2022 fino al termine di presentazione della dichiarazione Iva 2022 relativa all’anno 2021, non deve sottostare alle regole sin qui descritte (nel modello F24, deve ancora essere indicato “2019” come anno di riferimento); ciò in quanto per questo credito relativo al 2020 la dichiarazione annuale è già stata presentata nel 2021 e quindi le tempistiche e formalità sono già state rispettate;
- al contrario, il residuo credito Iva relativo al periodo d’imposta 2020, emerso dalla precedente dichiarazione Iva annuale e fatto confluire nella prossima dichiarazione annuale Iva viene a tutti gli effetti “rigenerato” come credito Iva relativo all’anno 2021 e come tale soggetto alle regole di monitoraggio in precedenza descritte.

#### ***5. COMPENSAZIONE DEI CREDITI IVA TRIMESTRALI***

Il limite dei 5.000 euro riguardante la compensazione dei crediti Iva annuali trova applicazione anche con riferimento ai crediti risultanti dalla presentazione delle denunce trimestrali (modelli TR). Va in proposito precisato che il limite di 5.000 euro deve intendersi “unitario” per tutti i modelli TR presentati nell’anno: ciò significa che se dal primo modello TR emerge un credito Iva trimestrale di 5.000 euro da utilizzare in compensazione, i crediti trimestrali emergenti dai successivi modelli TR dovranno seguire le regole previste per l’utilizzo in compensazione dei crediti eccedenti la soglia.

Per effetto delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito dalla Legge n. 96/2017, anche per la compensazione dei crediti emergenti dalla presentazione delle istanze trimestrali (modelli TR) per l’importo eccedente la soglia dei 5.000 euro è necessario che sul modello venga apposto il visto di conformità che

certifichi la “qualità” del credito.

Analogamente a quanto previsto per il credito derivante dalla dichiarazione annuale Iva, anche per i crediti derivanti dalle istanze trimestrali la compensazione degli importi superiori alla soglia dei 5.000 euro può avvenire già a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell’istanza trimestrale da cui il credito emerge.

Con riferimento ai rapporti esistenti tra credito Iva annuale e crediti Iva trimestrali, l’Agenzia delle entrate ha precisato che:

- al raggiungimento del limite (pari a 5.000 euro) riferito al credito annuale 2021, non concorrono le eventuali compensazioni di crediti Iva relativi ai primi 3 trimestri dello stesso anno (risultanti, quindi, dalle istanze modello Iva TR presentate nel corso del 2021);
- il limite di 5.000 euro è riferito all’anno di maturazione del credito e viene calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito Iva (annuale o infrannuale); ciò significa che il credito annuale evidenziato nella dichiarazione Iva 2022 relativa al 2021 presenta un tetto pari a 5.000 euro, da “spendere” liberamente anche prima della presentazione della dichiarazione e allo stesso modo per i crediti trimestrali evidenziati nei modelli TR da presentare nel corso del 2022 è a disposizione un ulteriore tetto di 5.000 euro, valido complessivamente per tutti i modelli TR che vengono presentati nel corso del 2022.

## **6. LE REGOLE PER LA COMPENSAZIONE DEGLI ALTRI CREDITI**

Si ricorda che, analogamente a quanto previsto per la compensazione dei crediti Iva, anche l’utilizzo in compensazione “orizzontale” degli altri crediti fiscali (imposte sostitutive, imposte sui redditi e relative addizionali, Irap), per importi superiori a 5.000 euro annui, è possibile solo 10 giorni dopo aver trasmesso telematicamente la relativa dichiarazione dalla quale gli stessi traggono origine.

Chi intende invece utilizzare in compensazione per l’anno 2022 gli altri crediti fiscali (imposte sostitutive, imposte sui redditi e relative addizionali, Irap) per importi non superiori a 5.000 euro per ogni tipologia di imposta, può presentare il modello F24:

- già dal 1° gennaio 2022;
- senza alcuna preventiva presentazione della relativa dichiarazione dalla quale il credito emerge;
- utilizzando per il versamento **unicamente** il canale telematico di Entratel/Fisconline (direttamente o tramite intermediario abilitato). E’ pertanto assolutamente preclusa la possibilità di utilizzare il canale bancario (home banking o remote banking).

Si ricorda che i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione “orizzontale” nel Modello F24 i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’Irap, per importi superiori a 5.000 euro annui, devono richiedere l’apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione dal quale emerge il credito ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 241/1997.

Si ricorda inoltre che dal 1° gennaio 2011 l’art. 31 del D.L. n. 78/2010 ha introdotto il blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali (tra cui anche i crediti Iva) qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro.

La compensazione dei crediti torna ad essere possibile, quindi, solo dopo aver provveduto al pagamento dei ruoli scaduti, oppure alla loro compensazione da effettuarsi tramite modello di pagamento F24 e utilizzando il codice tributo “Ruol” istituito dalla Risoluzione n. 18/E/2011.

L’inosservanza di tale divieto viene punita con la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato.

### **Limite massimo alla compensazione**

In tema di compensazione di crediti (unitamente ai rimborsi a soggetti intestatari di conto fiscale), ai sensi dell’articolo 34, comma 1, della Legge n. 388/2000 è previsto un limite: dal 2022 detto limite viene incrementato a 2 milioni di euro (incremento operato dalla Legge di Bilancio 2022).

Al riguardo, si deve ricordare che il limite di compensazione in commento si applica:

- cumulativamente, a tutti i crediti d’imposta (e contributivi) utilizzabili in compensazione “orizzontale” nel modello F24, in particolare sia ai crediti Iva annuali che a quelli trimestrali;
- a tutte le compensazioni che vengono effettuate in un anno solare, indipendentemente dalla natura del credito e dall’anno della sua formazione.

### **Utilizzo dei sistemi telematici dell’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei Mod. F24**

Si ricorda che anche i contribuenti non titolari di partita IVA hanno l’obbligo di utilizzare i sistemi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni, senza limiti di importo:

- di crediti relativi alle imposte sui redditi (IRPEF e IRES) e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all’IRAP;
- dei crediti d’imposta ai fini agevolativi da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.

Si ricorda che per i soggetti privi di partita Iva è ancora possibile la presentazione “cartacea” solo ed esclusivamente nel caso di modelli F24 senza compensazioni, a prescindere dall’importo.

Solo nel caso di presentazione di modelli F24 senza compensazione sarà quindi possibile utilizzare i sistemi di *home banking*, ovvero, solo per i privati non titolari di partita Iva, il canale cartaceo.

<b>Versamento con F24</b>	<b>Titolare di partita Iva</b>	<b>Privato</b>
<b>SENZA compensazione</b>	Servizi telematici Agenzia o <i>home banking</i>	Servizi telematici Agenzia, <i>home banking</i> o cartaceo
<b>CON compensazione</b>	Servizi telematici Agenzia	Servizi telematici Agenzia

Per meglio definire l’ambito applicativo della disposizione è intervenuta l’Agenzia delle Entrate attraverso la risoluzione n. 110/E/2019, indicando i codici tributo relativi ai crediti interessati dalle nuove modalità di invio telematico: si precisa infatti che l’obbligo non sussiste qualora l’utilizzo del credito nel modello F24 rappresenti una compensazione “verticale” (ad esempio: utilizzo del credito per saldo Ires utilizzato per effettuare il versamento dell’acconto Ires).

## **7. LIMITI PER VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE**

Si ricorda che, anche per l’anno 2022, la liquidazione e l’eventuale versamento dell’Iva possono essere effettuati con cadenza trimestrale solamente dai contribuenti che nell’anno 2021 non hanno superato i seguenti



limiti:

- € 400.000,00 di volume d'affari per i soggetti che svolgono attività di prestazione di servizi;
- € 700.000,00 di volume d'affari per i soggetti che svolgono altre attività.

Il versamento dell'Iva con cadenza trimestrale anziché mensile comporta altresì il versamento di una maggiorazione fissa a titolo di interessi pari all'1% dell'imposta.

#### **8. LIMITI PER LA TENUTA DELLA CONTABILITÀ SEMPLIFICATA**

L'art. 18 del DPR n. 600/1973 prevede la possibilità per le imprese individuali, le società di persone e gli enti non commerciali di adottare il regime di contabilità semplificata qualora siano rispettati determinati limiti di ricavi conseguiti nel periodo di imposta precedente, differenziati a seconda del tipo di attività esercitata. Si ricorda che, anche per l'anno 2022, i limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata sono i seguenti:

- € 400.000 di ricavi per chi svolge prestazioni di servizi;
- € 700.000 di ricavi per chi svolge altre attività.

Il rispetto di tali soglie di ricavi deve essere verificato per ciascun periodo di imposta: il superamento della soglia obbliga all'adozione del regime di contabilità ordinaria a decorrere dal 1° gennaio del periodo di imposta successivo. Nel caso di esercizio contemporaneo di prestazioni di servizi ed altre attività, è possibile fare riferimento al limite dell'attività prevalente qualora venga comunque rispettato il limite complessivo di ricavi conseguiti nel periodo di imposta di € 700.000. In caso di inizio dell'attività da parte di un'impresa individuale, di una società di persone o di un ente non commerciale che in fase di apertura della partita Iva dichiarino un ammontare dei ricavi presunti ragguagliato ad anno inferiore alle soglie, il regime di contabilità semplificata costituisce in ogni caso il regime "naturale" (l'eventuale adozione della contabilità ordinaria dovrà essere comunicata nella Dichiarazione annuale Iva).

Va rammentato che i contribuenti che già adottano il regime di contabilità semplificata, al fine della verifica delle soglie di ricavi per il mantenimento del regime, devono fare riferimento ai ricavi "incassati" nel periodo di imposta 2021 se adottano il criterio di cassa ovvero ai ricavi risultanti dalle fatture registrate nel 2021 se adottano il criterio della registrazione (esercitando l'opzione in fase di presentazione della dichiarazione Iva 2022).

#### **9. LA DETERMINAZIONE DEL PRO-RATA IVA DEFINITIVO PER L'ANNO 2021**

La problematica della determinazione del "pro-rata Iva" interessa coloro che compiono operazioni esenti nello svolgimento dell'attività propria dell'impresa o della professione; è il caso, ad esempio, delle banche, delle assicurazioni, dei promotori finanziari, delle agenzie di assicurazione, dei medici, dei fisioterapisti, e in generale delle imprese che operano in campo immobiliare (di compravendita, di gestione, di costruzione e di locazione).

I soggetti che nel corso del 2021 hanno svolto operazioni esenti non di tipo occasionale devono effettuare quanto prima i conteggi per determinare la percentuale del pro-rata definitivo di detrazione dell'Iva sugli acquisti.

Ciò in quanto il comma 5 dell'art. 19 del DPR n. 633/1972 (decreto Iva) prevede che la quantificazione dell'Iva

indetraibile da pro-rata venga effettuata alla fine di ciascun anno solare in funzione diretta delle operazioni effettuate, mentre, nel corso dell'esercizio, l'indetraibilità dell'Iva è determinata in funzione della percentuale provvisoria di pro-rata individuata in relazione alle operazioni effettuate nell'anno precedente.

Soprattutto per coloro che liquidano l'Iva con periodicità mensile, quindi, la determinazione del pro-rata definitivo dell'anno 2021 costituisce il pro-rata provvisorio che dovrà essere adottato già dalla liquidazione del mese di gennaio 2022: pertanto, occorrerà verificare la percentuale di pro-rata definitivo 2021 entro il prossimo 16.2.2022, al fine di evitare di liquidare l'IVA non correttamente.

Si evidenzia, inoltre, che la percentuale definitiva del pro-rata assume rilevanza anche ai fini della corretta determinazione del reddito e dell'Irap, in quanto la corrispondente Iva indetraibile da pro-rata costituisce un costo generale deducibile ai fini di tali imposte.

Si invitano, pertanto, i Clienti interessati a fornire tempestivamente la documentazione allo Studio al fine di consentire il corretto calcolo della percentuale definitiva di pro-rata per l'anno 2021.

## **10. IL REGIME “FORFETTARIO”**

Gli imprenditori ed i lavoratori autonomi che hanno applicato nel 2021 il “regime forfettario” e che intendono permanervi anche nel 2022 devono verificare tra la fine e l'inizio del nuovo anno il possesso dei requisiti d'accesso e l'assenza di cause di esclusione dal regime. Analoga verifica è effettuata da coloro che intendono transitare dal regime ordinario ai fini IVA e delle imposte sul reddito al regime forfettario o applicare il regime agevolato all'attività iniziata in corso d'anno.

Da tale verifica dipende il corretto assolvimento delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2014 (es. emissione di fatture senza addebito dell'IVA in rivalsa ed esposizione della ritenuta d'acconto), strumentale alla manifestazione concreta – per fatti concludenti – dell'utilizzo del regime di favore.

La Legge di Bilancio 2022 non ha apportato modifiche alle condizioni previste dalla Legge n. 190/2014 cui occorre, quindi, far riferimento anche quest'anno.

Si ricorda che per quanto concerne i requisiti d'accesso occorre verificare, in primo luogo, il rispetto nel 2021 del limite di 65.000 euro di ricavi e compensi tendendo conto che tale soglia, tra l'altro:

- è ragguagliabile all'anno, in caso di attività iniziata in corso d'anno;
- è calcolata secondo il criterio di cassa o di competenza, in base al regime applicato nel 2021;
- in caso di svolgimento di più attività d'impresa o di lavoro autonomo, è data dalla sommatoria dei ricavi e dei compensi.

Sempre nel 2021 le spese per lavoro sostenute devono essere di ammontare complessivo non superiore a 20.000 lordi. Vanno considerate le spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e collaborazioni, utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore o dai suoi familiari.

Vengono confermate le cause di esclusione (oppure ostative) già in essere, di seguito sinteticamente riepilogate:

- utilizzo di regimi speciali IVA e di determinazione forfettaria del reddito (lett. a);
- residenza fiscale all'estero, con l'eccezione dei residenti in Stati Ue/See che producono in Italia almeno il

75% del reddito complessivo (lett. b);

- compimento, in via esclusiva o prevalente, di cessioni di fabbricati o loro porzioni, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi (lett. c);
- esercizio di attività in regime agevolato e, contemporaneamente, possesso di partecipazione in società di persone, associazioni o imprese familiari di cui all'art. 5 del TUIR (lett. d);
- esercizio di attività in regime agevolato e, contemporaneamente, controllo, diretto o indiretto, di s.r.l. o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal soggetto in regime agevolato (lett. d);
- esercizio dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni (lett. d-bis);
- possesso, nel 2021, di redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 49 e 50 del TUIR, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la soglia non deve essere verificata se il rapporto di lavoro è cessato (lett. d-ter).

A eccezione di quest'ultima causa ostativa (che si valuta sull'anno precedente), le altre rilevano con riferimento al medesimo anno di applicazione del regime.

Più in particolare, le condizioni di cui alle lettere da a) a d) non devono ricorrere sin dall'inizio del nuovo anno, impedendo altrimenti l'utilizzo del regime. Ad esempio, per utilizzare il regime nel 2022, al 1° gennaio la persona non deve risultare in possesso di partecipazioni in società di persone (l'eventuale cessione deve quindi essere effettuata entro la fine del 2021).

Per le condizioni di cui alle lett. d), sul controllo di s.r.l., e d-bis), la verifica si effettua a fine anno e, se la condizione si è realizzata, determina la disapplicazione del regime dal 2022. Si consideri, ad esempio, il professionista che ha applicato nel 2021 il regime forfettario, pur prevedendo che avrebbe fatturato prestazioni nei confronti del datore di lavoro avuto nel 2020. Se a fine anno risulta che l'attività è stata svolta per più del 50% in favore del precedente datore (o di soggetti direttamente o indirettamente ad esso riconducibili), dovrà fuoriuscire dal regime forfettario; in caso contrario, potrà permanervi anche per il 2022.

### ***Fatturazione elettronica***

Rimane attualmente ancora facoltativa la scelta di emettere la fattura elettronica da parte dei titolari di partita Iva che aderiscono al "regime forfettario" e che potranno quindi continuare validamente a emettere la fattura cartacea per documentare vendite e prestazioni di servizi.

Se è pur vero che l'Italia aveva chiesto all'Europa l'autorizzazione ad estendere la fattura elettronica fino al 2024, inserendo tra i soggetti obbligati anche i forfettari – e ricevendo lo scorso 13 dicembre 2021 il via libera da parte del Consiglio europeo (decisione n. 2021/2251) – questo però non si traduce automaticamente nell'obbligo immediato. Al riguardo, va infatti ricordato che è necessaria una specifica norma interna che recepisca nel nostro ordinamento tale obbligo. E fin quando non verrà adottata tale norma i forfettari potranno considerarsi ancora esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica (salvo il caso che essa sia da emettere nei confronti della pubblica amministrazione).

## **11. CORRISPETTIVI TELEMATICI “7.0”**

Dal 1° gennaio 2022 i registratori di cassa devono essere adeguati al tracciato telematico “7.0”. Terminato dunque il periodo di adeguamento dei registratori telematici, è ora possibile trasmettere i dati dei corrispettivi solo secondo le specifiche disposte dall’allegato denominato «*Tipi dati per i corrispettivi - versione 7.0 - giugno 2020*».

Mentre fino al 31 dicembre 2021 i contribuenti hanno potuto inviare i corrispettivi con il vecchio tracciato (versione 6.0), dal 1° gennaio 2022 trovano applicazione le nuove specifiche tecniche aggiornate con il provvedimento n. 1432217 del 20 dicembre 2019 con il quale l’Agenzia delle entrate aveva modificato l’originario provvedimento n. 182017/2016, sia al fine di tener conto dell’evoluzione normativa della disciplina in tema di corrispettivi telematici, sia per recepire le proposte e le segnalazioni pervenute dalle associazioni di categoria e dagli operatori.

La definitiva applicazione delle nuove specifiche tecniche determina sia un aggiornamento dell’allegato tecnico “*Tipi Dati per i Corrispettivi*” (versione 7.0) quanto il layout del “*documento commerciale*”.

Al di là di aspetti prettamente tecnici, nel punto 3.1 del novellato provvedimento n. 182017/2016 viene precisato, in sintonia con le corrette regole di applicazione dell’Iva, che:

- la memorizzazione dei corrispettivi avviene al momento dell’effettuazione dell’operazione;
- l’invio dei dati può avvenire entro 12 giorni da tale momento.

In termini operativi l’aspetto più rilevante è certamente quello che permetterà ai registratori telematici di differenziare i valori dei corrispettivi “non riscossi” (esempio tipico è rappresentato dalle cessioni di beni non consegnati o dalle prestazioni di servizi non pagate) o degli importi pagati mediante buoni pasto (c.d. ticket restaurant).

Le modifiche, infine, riguardano anche i soggetti che operano con più codici attività per i quali le nuove specifiche prevedono la possibilità di imputare i dati dei corrispettivi all’attività per la quale si sta effettuando l’operazione, in modo da consentire mediante il registratore telematico la corretta rendicontazione dei corrispettivi e dell’imposta.

Per tutti coloro che sono soggetti all’obbligo di trasmissione dei corrispettivi telematici, sarà pertanto opportuno aver concordato col proprio tecnico di fiducia la predisposizione delle modifiche necessarie (aggiornamento del software) per adeguare l’apparecchio alle nuove specifiche tecniche.

## **12. NOTE DI VARIAZIONE IVA - PROCEDURE CONCURSUALI**

Con la circolare n. 20/E del 29 dicembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fatto luce sugli aspetti poco chiari della riforma dell’articolo 26 del DPR n. 633/1972, operata dal decreto “Sostegni-bis” in materia di recupero dell’IVA su crediti non riscossi nei confronti di debitori assoggettati a procedure concorsuali (cfr. circolare di Studio n. 29/2021, § 4).

Si ricorda che l’elemento principale della modifica normativa risiede nell’aver anticipato il momento a partire dal quale la nota di variazione può essere emessa nel caso di debitore sottoposto a procedure concorsuali.

Il legislatore ha infatti disposto che in tali casi non occorre più attendere l’infruttuosità della procedura concorsuale, in quanto già a decorrere dalla data di apertura della stessa (che, ad esempio, nel caso di fallimento

coincide con la sentenza dichiarativa), il creditore ha la facoltà di emettere la nota e, di conseguenza, di rettificare in diminuzione l'Iva non riscossa.

Nella circolare n. 20/E l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcune criticità di natura interpretativa derivanti da precedenti orientamenti di prassi e di giurisprudenza sedimentati sul vecchio testo normativo che risultavano ormai inconciliabili con il nuovo articolo 26 del DPR 633/1972.

Innanzitutto si ritiene non più necessaria la partecipazione del creditore al passivo per operare la variazione in diminuzione per mancato pagamento.

Un secondo chiarimento importante riguarda invece l'intervallo temporale entro cui la nota di variazione può essere emessa. Anche qui i dubbi derivavano dall'esistenza di orientamenti contrastanti in seno alla stessa Agenzia delle Entrate.

Con la circolare 20/E, la posizione ufficiale sul momento entro cui emettere la nota di variazione diventa quella del termine per la presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si sono verificati i presupposti per la variazione in diminuzione, mentre il termine entro cui esercitare il diritto alla detrazione corrisponde, al più tardi, con il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno di emissione della nota.

**Esemplificando: nel caso di sentenza dichiarativa di fallimento del 30 dicembre 2021, il creditore può emettere la nota di variazione IVA entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva per il 2021 (ovvero entro il 2 maggio 2022). Se la nota viene emessa tra il 1° gennaio e il 2 maggio 2022, la detrazione può essere effettuata nell'ambito della dichiarazione Iva trimestrale o direttamente con la dichiarazione annuale relativa al 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).**

### **13. TARIFFE ACI E FRINGE BENEFIT**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28.12.2021 sono state pubblicate le “*Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall’Aci - art.3, co.1, del D.Lgs. n.314/1997*”, in vigore dal 1° gennaio 2022.

Le nuove tariffe Aci possono essere consultate, previa registrazione, collegandosi al seguente link: <http://www.aci.it/index.php?id=93>.

Si evidenzia che sul sito web dell’Aci ([www.aci.it](http://www.aci.it)) sono inoltre pubblicate anche le tabelle:

- relative al costo chilometrico di percorrenza per ciascuna vettura, utili per quantificare analiticamente il rimborso spettante al dipendente/professionista che utilizza la propria autovettura;
- relative al costo chilometrico medio di percorrenza per le vetture di potenza pari a 17 cavalli fiscali se alimentate a benzina o a 20 cavalli fiscali se a gasolio, necessarie per verificare il limite massimo di deducibilità fiscale per le trasferte effettuate con autovettura propria dal dipendente o collaboratore.

### **14. CONTRIBUZIONE ENASARCO 2022**

Dopo un percorso di progressivo incremento delle aliquote di contribuzione per gli agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone avvenuto nel periodo 2014-2020, anche per il 2022, come già avvenuto per il 2021, viene confermata l’aliquota applicata nell’anno precedente. Nessuna modifica anche per i contributi relativi agli agenti operanti in forma di società di capitali.

Si ricorda in proposito che i contributi all'Enasarco vanno calcolati su tutte le somme dovute, a qualsiasi titolo, all'agente o al rappresentante di commercio in dipendenza del rapporto di agenzia, anche se non ancora pagate, e devono essere versati trimestralmente.

### **Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di impresa individuale o società di persone**

Le aliquote della contribuzione previste per l'anno 2022 confermano quelle applicate per l'anno precedente (si evidenzia di seguito la progressione delle aliquote intervenuta negli ultimi anni):

	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Aliquota	14,20%	14,65%	15,10%	15,55%	16,00%	16,50%	17,00%	17,00%	<b>17,00%</b>

Si rammenta che tale aliquota viene a gravare in pari misura del 50% sull'agente e sulla casa mandante, con la conseguenza che, in sede di addebito delle provvigioni sulla fattura dell'agente, dovrà essere detratta - per il 2022 - la percentuale dell'8,5%.

L'aliquota del 17% deve inoltre essere conteggiata sino al raggiungimento di prefissati massimali provvigionali, che per il 2021 erano attestati nella seguente misura:

- agente plurimandatario: euro 25.682,00;
- agente monomandatario: euro 38.523,00.

Si attende entro la fine del mese di febbraio la pubblicazione degli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali per l'anno 2022.

Il contributo va calcolato fino al raggiungimento della provvigione massima annuale; la quota che supera il limite massimo va comunque comunicata, anche se su di essa non va calcolato né versato alcun contributo.

Il massimale provvigionale non è frazionabile. In caso di attività svolta in forma societaria il massimale è riferito alla società, non ai singoli soci, pertanto il contributo va ripartito tra i soci illimitatamente responsabili in misura pari alle quote di partecipazione.

### **Le aliquote della contribuzione per agenti operanti in forma di società di capitali**

Con riferimento agli agenti operanti in forma di società di capitali, la casa mandante determina il contributo dovuto applicando una aliquota differenziata per scaglioni provvigionali. Non è previsto né minimale contributivo né massimale provvigionale.

Per l'esercizio 2022 le aliquote contributive non prevedono incrementi rispetto a quelle già in vigore per l'esercizio 2021. Pertanto, si riepilogano di seguito le aliquote in vigore:

<b>Scaglioni provvigionali</b>	<b>Aliquota contributiva 2022</b>	<b>Quota preponente</b>	<b>Quota agente</b>
Fino a 13.000.000 euro	4%	3%	1%
Da 13.000.001 euro a 20.000.000 euro	2%	1,50%	0,50%
Da 20.000.001 euro a 26.000.000 euro	1%	0,75%	0,25%
Da 26.000.001 euro	0,50%	0,30%	0,20%

### **Termini di versamento**

Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. In particolare, con riferimento alla contribuzione relativa al 2022, le scadenze sono le seguenti:

<b>Trimestre</b>	<b>Scadenza di versamento</b>
1° trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2022)	20 maggio 2022
2° trimestre (aprile-maggio-giugno 2022)	20 agosto 2022
3° trimestre (luglio-agosto-settembre 2022)	20 novembre 2022
4° trimestre (ottobre-novembre-dicembre 2022)	20 febbraio 2023

\* \* \* \* \*

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Dott. Alessandro Michetti

